



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI CAMPANIA

SEZIONE 14

SEZIONE

N° 14

REG.GENERALE

N° 6671/2017

UDIENZA DEL

17/04/2018 ore 10:30

N°

4424/14/2018

PRONUNCIATA IL:

17.04.2018

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

10.05.2018

Il Segretario

[Signature]

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|----------|---------|-----------------------|
| <input type="checkbox"/> | CORTESE | ARTURO | Presidente e Relatore |
| <input type="checkbox"/> | BUONAURO | MICHELE | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | MANCUSO | CLELIA | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 6671/2017
depositato il 30/06/2017

- avverso la pronuncia sentenza n. 1261/2017 Sez:5 emessa dalla Commissione
Tributaria Provinciale di NAPOLI
contro:
AG.ENTRATE - RISCOSSIONE - NAPOLI

difeso da:
LUCCI AVV. MARIO
VIA PIETRO CASTELLINO N. 85 80100 NAPOLI

proposto dall'appellante:

[REDACTED]

difeso da:
CÉRIELLO CRISTIANO
VIA CAPPETELLI N.30 80044 OTTAVIANO NA

Atti impugnati:
AVVISO DI INTIMAZIONE n° 07120169022271524000 IVA-ALTRO 1993

[Handwritten mark]

Svolgimento del Processo

Con sentenza del 16/12/2016 la CTP di Napoli accoglieva il ricorso con il quale [REDACTED] aveva impugnato l'intimazione di pagamento, notificatagli il 23/6/2016 dalla Agenzia Riscossione Equitalia Servizi di Riscossione SpA, relativo alla somma di € 3.510.183,68, dovuta per IVA degli anni dal 1989 al 1993 e per ICiAP del 1995. Deduceva la prescrizione dei crediti, in assenza di qualsiasi precedente notifica. All'accoglimento il primo giudice faceva seguire la condanna dell'Agenzia convenuta, non costituitasi in giudizio, alle spese, liquidate in € 400,00, oltre accessori.

Propone appello il contribuente, chiedendo l'adeguamento delle spese liquidate al valore della causa, con la ricomprensione del rimborso del contributo unificato di € 1.500,00, e l'attribuzione al difensore antistatario, oltre alla condanna dell'Agenzia anche al risarcimento ex art. 96 c.p.c..

Si è costituita in giudizio l'Agenzia e ha sostenuto la congruità della somma liquidata dal primo giudizio a titolo di rimborso delle spese di giudizio.

La difesa dell'appellante ha presentato memoria.

In esito all'odierna udienza la causa è stata decisa, sulle conclusioni di cui sopra.

Motivi della decisione

L'appello è fondato.

E', invero, palese l'assoluta inadeguatezza delle spese liquidate dal primo giudice in riferimento al valore della causa e all'impegno profuso dal difensore del contribuente. Occorre, quindi, procedere a una nuova liquidazione legittima.

Al contribuente è dovuto altresì il rimborso del contributo unificato, spesa viva sostenuta.

Non ricorrono invece i presupposti per il riconoscimento del risarcimento ex art. 96 c.p.c..

Le spese seguono la soccombenza del grado.

Il tutto come da dispositivo, con attribuzione al difensore antistatario.

P. Q. M.

in accoglimento dell'appello, condanna parte appellata a rimborsare al contribuente le spese del giudizio di primo grado nella misura di € 9.023,00 e le spese del giudizio di secondo grado nella misura di € 3.050,00, il tutto oltre il contributo unificato di € 1.500,00, il 15% di spese generali e IVA e CPA come per legge, con attribuzione al difensore antistatario.

Napoli, li 17 aprile 2018

IL PRESIDENTE ESTENSORE
Arturo Cortese